DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1987

che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio della Repubblica ellenica

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(87/362/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale [1], modificata da ultimo dalla decisione 87/230/CEE [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 83/484/CEE della Commissione, del 20 settembre 1983, recante approvazione del piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dalla Grecia [3],

considerando che l'evoluzione della situazione sanitaria ha indotto le autorità elleniche ad applicare — conformemente al piano sopra citato — misure che garantiscono la tutela zoosanitaria e il mantenimento della gratifica di ufficialmente indenni a certe regioni;

considerando che nelle regioni da riconoscere come ufficialmente indenni da peste suina non si è constatato alcun focolaio di tale malattia e la vaccinazione è cessata da più di 15 mesi;

considerando che, per conservare alle regioni da riconoscere come ufficialmente indenni da peste suina tale qualifica, vengono applicate le misure previste all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 80/1095/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti del territorio della Repubblica ellenica costituite dalle regioni elencate in allegato sono riconosciute ufficialmente indenni dalla peste suina ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 80/1095/CEE.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 99 dell'11. 4. 1987, pag. 16.
[3] GU n. L 264 del 27. 9. 1983, pag. 23.

ALLEGATO

Regioni della Repubblica ellenica riconosciute ufficialmente indenni dalla peste suina

— L'isola di Samothrake della prefettura di Evros,
— L'isola di Thassos della prefettura di Kavala,
— La prefettura di Keukada,
— Le isole di Skiathos, Skopelos, Alonissos della prefettura di Magnissias,
— L'isola di Skyros della prefettura di Evia,
— La prefettura di Lesvos,
— La prefettura di Chios,
— La prefettura di Samos,
— La prefettura del Dodekanissos, tranne l'isola di Rhodos,
— La prefettura delle Kyclades,
— L'isola di Spetses della prefettura di Argolida,
— La prefettura di Kefalonia,
— La prefettura di Zakynthos,
— La prefettura di Chania,
— La prefettura di Rethymnon,
— La prefettura d'Iraklion,
— La prefettura di Lassithiou.